



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 21/18/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 15/18/DSP AVVIATO NEI
CONFRONTI DI NEXIVE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DIRETTIVA
GENERALE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI
POSTALI (DELIBERA N. 413/14/CONS)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la relazione sulle risultanze dell’attività preistruttoria, di cui alla nota del 23 febbraio 2018 dell’Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori di questa Direzione;

VISTA la determina n. 15/18/DSP, notificata in data 21 maggio 2018, con cui è stata contestata alla società Nexive S.p.A. (di seguito, Nexive o la Società) la violazione dell’art. 7, comma 3 e dell’art. 8, comma 3, lett. f) e comma 4 della Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali (Delibera n. 413/14/CONS);

VISTA la copia della ricevuta, trasmessa dalla Società il 23 luglio 2018, del bonifico bancario effettuato il 20 luglio 2018 in favore della Tesoreria provinciale dello

Stato per la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 15/18/DSP nei confronti della società Nexive S.p.A., con sede legale in Via Fantoli 6/3, 20138 Milano, è archiviato in quanto la Parte si è avvalsa del beneficio di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla Parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 luglio 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi